

# TRASPORTO CONTO PROPRIO RIFIUTI AUTOPRODOTTI

La disciplina dell'iscrizione all'Albo per l'attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti ha subito una profonda revisione ad opera del D.lgs. 4/2008 che ha integralmente riscritto il comma 8 dell'articolo 212 del D.lgs. 152/2006. Il nuovo comma 8, più rispondente alle motivazioni della sentenza della corte di giustizia europea che ne aveva determinato la genesi, sopprime l'iscrizione automatica all'albo per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti propri pericolosi in quantità ridotte o rifiuti propri non pericolosi.

## Iscrizione

Viene ora chiarito che possono avvalersi di questa iscrizione:

- i **produttori iniziali\*** di **rifiuti non pericolosi** che ne effettuano la raccolta e il trasporto
- i **produttori iniziali\*** di **rifiuti pericolosi** che ne effettuano la raccolta e il trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

a condizione però che tali operazioni siano parte **integrante ed accessoria** dell'organizzazione dell'impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l'attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie e da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

L'impresa che desidera ottenere l'iscrizione per questo trasporto di rifiuti deve:

- presentare apposita domanda contenuta nell'allegato A alla Delibera del Comitato nazionale 3 marzo 2008, n. 1
- corredare la domanda firmata dai legali rappresentanti o titolari dell'impresa dal documento di identità in corso di validità dei firmatari, da una attestazione di pagamento di 10,00 euro (ai sensi del decreto ministeriale 16/06/2008) quali diritti di segreteria e da una marca da bollo del valore corrente.

Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati:

- la/le attività svolte dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
- la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si intendono trasportare;
- i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei propri rifiuti;
- attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda ed osservanza delle prescrizioni indicate all'art. 2 della delibera, ovvero sia dello schema di provvedimento di iscrizione rilasciato dall'Albo.

Una volta presentata la domanda alla competente Sezione regionale, quest'ultima rilascia il provvedimento di iscrizione, unico titolo per potere esercitare l'attività di trasporto dei propri rifiuti, entro i successivi 30 giorni. Ai fini del ritiro dello stesso l'impresa dovrà produrre le attestazioni di versamento di 168,00 euro quali tassa di concessione governativa e di una marca da bollo del valore corrente da applicare sul provvedimento.

**Variazioni, cancellazioni dall'Albo.**

## TRASPORTO CONTO PROPRIO RIFIUTI AUTOPRODOTTI

Le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione o la richiesta di cancellazione, utilizzando l'apposito modello di domanda di variazione. I diritti di segreteria per queste domande ammontano a 10,00 euro.

\* per **produttore iniziale** si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi.

E' dovuto il pagamento di un unico diritto di segreteria di Euro 10,00 e della tassa di concessione governativa di Euro 168 (allegare le attestazioni originali del bollettino postale)

E' dovuta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del diritto annuale da parte dell'impresa incorporante o dell'impresa incorporata.

**La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi della trasformazione dell'impresa , ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. In caso contrario la nuova impresa non sarà ritenuta continuazione dell'impresa preesistente.**

### DIRITTO ANNUALE

E' dovuto all'atto dell'iscrizione e ogni anno entro il 30 aprile.

L'importo da versare è di Euro 50,00 da effettuarsi su conto corrente postale n. 54828207, su bollettino a tre cedolini, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali, causale: diritto annuale trasporto propri rifiuti (indicando l'anno cui il versamento si riferisce).

L'importo può essere cumulato ad ulteriori pagamenti di diritto annuale per altre categorie.

Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

#### Sospensione

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo é sospesa dalle Sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:

1. sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle

## TRASPORTO CONTO PROPRIO RIFIUTI AUTOPRODOTTI

- autorizzazioni regionali nonché nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;
2. venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;
  3. venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione alla Sezione di ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche;
  4. si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10 del D.M. 406/98, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10 del D.M. 406/98;
  5. si ometta di pagare il diritto annuo nei termini previsti (30 aprile di ogni anno); tale sospensione permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

Prima dell'adozione del provvedimento di sospensione nei casi 1 e 3 la Sezione regionale può assegnare all'interessato un termine non superiore a 60 giorni per conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

Con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale assegna un termine, che non può comunque superare i 12 mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti.

Le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo sono applicate dalle Sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di 30 giorni per presentare eventuali deduzioni. Tali provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente, alla Camera di Commercio e al Comitato nazionale. Nel caso 5 la sospensione opera d'ufficio.

### Cancellazione

Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali o provinciali quando:

1. vengono a mancare uno o più i requisiti per l'iscrizione all'Albo (D.M. 406/98, articolo 10);
2. vengono cancellate dal registro delle imprese;
3. siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonché nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;
4. qualora l'impresa o l'ente, a seguito di provvedimento di sospensione emanato dalla Sezione, non provvede a conformare l'attività o i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine individuato dalla Sezione medesima;

Le imprese sono cancellate dall'Albo su istanza dell'interessato a seguito di domanda di cancellazione da presentare, entro il 31 dicembre, che ha effetto per l'anno successivo.

Le sospensioni e le cancellazioni dall'Albo sono applicate dalle Sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di 30 giorni per presentare eventuali deduzioni. Tali provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente, alla Camera di Commercio e al Comitato nazionale.

# TRASPORTO CONTO PROPRIO RIFIUTI AUTOPRODOTTI

## Sanzioni

L'articolo 256 del D. lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.

Ufficio Ambiente, Sicurezza, Qualità e Certificazione